



# COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA

PROVINCIA DI TREVISO  
DECORATO CON MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE  
Piazza Martiri della Libertà, 1 – 31020 Sernaglia della Battaglia  
(tel 0438/965311 - fax 0438/965363 – e-mail: comune@comune.sernaglia.tv.it)

ORIGINALE

ORDINANZA N. 15 DEL 16-03-2020

Area: 4 GEST. TERRITORIO

**Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50 comma 4 e 54 comma 4 e 4 bis del D.Lgs. 267/2000 - chiusura Parchi e Aree verdi comunali per fronteggiare l'epidemia "CORONA VIRUS".**

## IL SINDACO

Vista l'emergenza sanitaria COVID-19, c.d. Corona Virus, e la normativa emergenziale che da fine febbraio 2020 è stata emanata sia a livello regionale che nazionale culminando negli ultimi provvedimenti assunti dal Presidente del Consiglio dei Ministri – DPCM 11, 9 e 8 marzo emanati in attuazione dell'art. 3 del D.L. 6 febbraio 2020 n. 6 *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*

**Preso atto** della evidente situazione di criticità emergenziale che si ravvisa anche nelle comunicazioni rilasciate ai vari mass media dai responsabili delle strutture sanitarie prossime alla saturazione dei posti letto e dei presidi medici per la cura dei pazienti contagiati dal virus;

**Dato atto** che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30.01.2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, poiché la situazione epidemiologica ha carattere particolarmente diffusivo con incremento dei casi nel territorio nazionale ed internazionale;

**Richiamati** in particolare le seguenti disposizioni del comma 1 dell'art. 1 del DPCM 8 marzo 2020 inizialmente applicati alla Lombardia e altre provincie fra cui Treviso poi, con DPCM 9 marzo 2020, estese all'intero territorio nazionale:

- lett. a *“evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”*.
- lett. g *“è raccomandato ai comuni e agli altri enti territoriali, nonché alle associazioni culturali e sportive, di offrire attività ricreative individuali alternative a quelle collettive interdette dal presente decreto, che promuovano e favoriscano le attività svolte all'aperto, purché svolte senza creare assembramenti di persone ovvero svolte presso il domicilio degli interessati”*.

**Considerato** che i parchi sono degli spazi dove spesso si ritrovano bambini che vengono accompagnati dai nonni, categoria fortemente a rischio qualora contraggano il virus;

**Dato atto** che essendo i bambini portati naturalmente alla socializzazione, difficilmente si riuscirebbe a garantire fra questi e gli anziani la raccomandata distanza di almeno un metro con la conseguenza che si verrebbero così facilmente a creare dei raggruppamenti in cui si eleva esponenzialmente il rischio di contagio;

**Preso atto** dell'art. 35 "Disposizioni in materia di ordinanze contingibili e urgenti" del D.L. 2 marzo 2020 n. 9 denominato "*Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*" recante "*A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali*";

**Ravvisata** non solo la mancanza di contrasto del presente provvedimento con la normativa statale ma, di contro, una modalità di ulteriore e rinforzata esecuzione della stessa, a maggior tutela della sanità della popolazione sul territorio.

#### **Richiamati:**

- l'art. 50 comma 5 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i., secondo il quale "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. (...)."
- l'art. 54 commi 4 e 4 bis del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i, che rispettivamente prevedono
  - o.c. 4 - Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.
  - o.c. 4-bis. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, (...).

**Ravvisato** che non risulta necessario, data l'urgenza di provvedere, procedere alla comunicazione ex art. 7 della L. 241/90;

In qualità di Autorità sanitaria locale

#### **ORDINA**

a decorrere dal 17 marzo e fino al 25 marzo 2020, al fine di evitare qualunque fenomeno di assembramento di persone e per assicurare il mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro, come previsto dalla lett. d) dell'allegato 1 del DPCM 9 marzo 2020:

**il divieto di accesso ai parchi ed aree verdi comunali e ad uso pubblico (Viale Divisione Julia Parco giochi Alpini, Via del Musil zona pic-nic, Anfiteatro in Via Grave, Via**

**Belvedere parco giochi, Via Piave parco giochi, Via Capitello Parco giochi adiacente agli impianti sportivi, Via Villanova parco adiacente alla chiesa);**

### **DISPONE**

La presente ordinanza:

sia pubblicata all'Albo Pretorio telematico;

sia preventivamente comunicata al Prefetto di Treviso, ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, anche ai fini dell'eventuale predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione;

sia trasmessa a:

Comando Polizia Locale

Prefettura di Treviso

Questura di Treviso;

Commissariato di P.S. di Conegliano

Carabinieri di Pieve di Soligo

Polizia Locale


### **AVVERTE**

per l'eventuale inosservanza di quanto ordinato dal presente provvedimento, le seguenti conseguenze:

- la sanzione pecuniaria di cui all'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, fatte salve le ulteriori sanzioni amministrative applicabili ai sensi della normativa vigente;
- la denuncia, per inottemperanza, all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni, dalla data di notifica dello stesso.

Dalla residenza Municipale li 16.03.2020

IL SINDACO  
VILLANOVA MIRCO  
  


Ordinanza ORDINANZE n.15 del 16-03-2020 COMUNE DI SERNAGLIA